

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2715

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AUGUSTO BATTAGLIA, GIANNOTTI, CACCAVARI, POLLASTRINI
MODIANO, BEEBE TARANTELLI, JANNELLI, PERINEI, BIRICOTTI
GUERRIERI, CALZOLAIO, GIANNA SERRA, MARIA ANTONIETTA
SARTORI, ALVETI, MELILLA, TRUPIA ABATE, MASINI, GUIDI**

Norme per l'esercizio della professione di educatore professionale
ed istituzione del relativo albo

Presentata il 26 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema dei servizi sociali e sanitari negli ultimi venti anni, al di là dei limiti e delle carenze, è stato interessato da un forte processo di crescita e soprattutto di modificazione di interventi, di modalità e di approcci con le diverse situazioni di marginalità e di disagio e con nuovi e vecchi bisogni delle persone, delle famiglie e delle comunità sociali.

Le trasformazioni intervenute sia sul piano quantitativo sia su quello qualitativo hanno determinato l'intervento di una molteplicità di figure professionali. Nuove figure di operatore si sono affiancate a quelle tradizionali, altre hanno richiesto nuovi livelli di formazione e di specializzazione. In particolare nell'area dei servizi e degli interventi educativi, riabilitativi e assistenziali gli operatori addetti a fun-

zioni simili hanno assunto nel tempo ruoli, definizioni e denominazioni differenti. Parallelamente si sono determinati percorsi formativi eterogenei in relazione sia ai livelli sia ai contenuti formativi sia alle istituzioni preposte alla formazione.

L'educatore è, fra le figure professionali, una delle più toccate da questo fenomeno e sul suo ruolo si è sviluppata negli ultimi anni una riflessione, anche in considerazione dei compiti e delle responsabilità affidatigli nell'ambito di servizi, che devono sempre più relazionarsi ai bisogni della persona, delle fasce minorili e di quelle adolescenziali in particolare.

Fra gli esperti si è perciò diffusa la convinzione che l'educatore professionale debba essere portatore di una professionalità alta, capace cioè di promuovere la crescita personale e l'integrazione sociale

di persone spesso a rischio, attraverso progetti educativi fondati su metodologie centrate sul rapporto interpersonale e sulle esperienze esistenziali dei soggetti interessati, nel campo relazionale in cui si muovono. Non si tratta quindi di segmentare tale figura professionale in tante sezioni quanti sono i settori o le tipologie degli interventi. Al contrario, a fronte di una tendenza alla frammentazione, e qualche volta all'improvvisazione (che pur c'è stata), è andato consolidandosi il convincimento dell'opportunità di definire un'unica figura di educatore professionale, capace di misurarsi con la molteplicità delle problematiche sociali e sanitarie, dall'*handicap* alla droga, al disagio ed alla crescita minorile ed adolescenziale. E questo presuppone un processo formativo unitario nei contenuti e negli indirizzi, anche al fine di favorire i processi di mobilità oggi sempre più necessari se si vogliono evitare quelle situazioni di logoramento degli operatori che sono spesso fra le cause di scadimento della qualità dei servizi.

In tal senso si era già espressa, del resto, la stessa commissione all'uopo istituita nel 1984 dal Ministro dell'interno, che aveva rivisitato e riordinato i profili, le mansioni ed i ruoli di una serie di professioni inerenti l'area sociale. La Commissione, già allora, sosteneva l'urgenza di una normativa.

In questa direzione si era mosso il decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 15 febbraio 1984 e poi annullato da una sentenza del Consiglio di Stato, che introduceva nella sanità la figura dell'educatore professionale. Esso ne definiva, sia pur sommariamente, il profilo e determinava i requisiti per l'accesso alla professione, costituiti dal diploma di scuola secondaria superiore e da un attestato di frequenza ad un corso di abilitazione di durata almeno biennale, svolto presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o presso le università. Sulla base di ciò molte regioni hanno sviluppato proprie attività formative con corsi triennali che, in questi ultimi anni, hanno « sfornato » circa 4.000 operatori. Un consistente numero di educatori professionali è

stato formato nell'ambito delle scuole universitarie di ricerca e di formazione per educatori di comunità operanti fin dal 1970. È quest'ultima una definizione di derivazione anglosassone che fa riferimento non solo all'individuo ma all'intero ambiente di vita, che non differisce però nei contenuti da quella di educatore professionale. Sappiamo anche che un certo numero dei circa ventimila educatori attualmente impiegati nei servizi pubblici e privati possiede titoli generici o anche il solo diploma d'istruzione secondaria superiore, ciò anche per carenza di strutture formative e per la difficoltà conseguente di reperire operatori in possesso di titoli. Molti, ma non tutti, hanno avuto l'opportunità di riqualificarsi sul campo grazie all'iniziativa di alcune regioni.

C'è inoltre da tener conto del fatto che la situazione si è ulteriormente complicata per le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato di annullamento del citato decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984. Allo stato attuale perciò qualsiasi persona con diploma di scuola media superiore può essere assunta, non solo nel privato ma nella stessa pubblica amministrazione, con il ruolo di educatore professionale. Ma questo, se ha avuto una giustificazione nella fase di promozione di nuovi servizi, non è più tollerabile nel momento in cui il nostro sistema di sicurezza sociale non solo si deve rilanciare e riorganizzare, ma anche deve necessariamente aprirsi al confronto con l'Europa favorendo con la regolamentazione della professione, come richiesto dalla direttiva comunitaria, la libera circolazione di questi professionisti. È quindi giunto il momento di arrivare ad una definizione chiara e certa della professione, di individuare ruoli e responsabilità, di definire l'*iter* formativo per l'esercizio della professione di educatore. È quanto si propone la seguente proposta di legge che si muove nell'ottica di un innalzamento dei livelli di formazione e del riconoscimento dell'autonomia della professione in un quadro di pluridisciplinarietà ed in una visione moderna dell'organizzazione del lavoro, che veda cooperare e concorrere diverse figure professionali, in pari dignità, all'elaborazione, alla defi-

nizione, alla programmazione ed alla gestione dei piani di intervento territoriali, per una migliore qualità dei servizi.

L'articolo 1 definisce il profilo professionale dell'educatore professionale, l'ambito di intervento, i livelli di responsabilità, la possibilità di esercitare la professione sia in forma autonoma sia in rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 2 fissa i requisiti per l'esercizio della professione, individuandoli nel diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel titolo e nell'abilitazione mediante superamento di apposito esame di Stato.

Gli articoli 3 e 4 istituiscono l'albo e l'ordine degli educatori professionali, dettando le relative norme regolamentari.

L'articolo 5 fissa i termini per l'equiparazione ai diplomi universitari degli attestati rilasciati dalle scuole regionali ed i criteri d'iscrizione all'albo del personale che, pur non in possesso di attestato re-

gionale, eserciti la professione da almeno due anni. Ai fini accademici l'equiparazione degli attestati regionali è possibile solo previo superamento di esame di convalida presso istituti universitari all'uopo individuati, in analogia a quanto previsto per gli assistenti sociali dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Onorevoli colleghi, a nessuno sfugge l'importanza di un più adeguato livello di formazione e di professionalità per operatori che quotidianamente intervengono nel vivo di tante situazioni drammatiche e complesse, tipiche delle manifestazioni di disagio ed emarginazione sociale nelle moderne società industriali, in particolare nelle aree metropolitane. La rapida approvazione di questa proposta di legge non può che contribuire ad un più elevato livello qualitativo degli interventi nell'area sociale, sanitaria e riabilitativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione e compiti dell'educatore professionale).

1. L'educatore professionale opera nell'ambito dei servizi extrascolastici, residenziali o aperti, e svolge la propria attività nei riguardi di persone di diverse età, mediante la formulazione e l'attuazione di progetti educativi caratterizzati da intenzionalità, globalità e continuità, volti a promuovere ed a contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, d'inserimento e di partecipazione sociale, agendo, per il perseguimento di tali obiettivi, sulle relazioni interpersonali, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e di vita e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo.

2. L'educatore professionale svolge compiti di progettazione, di organizzazione e di gestione, direttamente o in rapporto con altre figure professionali, e può esercitare attività didattico-formativa e di coordinamento e di direzione dei servizi educativi.

3. La professione di educatore professionale può essere esercitata in forma autonoma o in rapporto di lavoro subordinato.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione).

1. Per l'esercizio della professione di educatore professionale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui agli articoli 2 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante superamento di apposito esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3.

2. L'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1 del presente articolo è stabilito dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

ART. 3.

(Istituzione dell'albo e dell'ordine degli educatori professionali).

1. È istituito l'albo professionale degli educatori professionali. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli educatori professionali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi all'istituzione ed alla gestione dell'albo e dell'ordine sono a carico degli stessi iscritti.

ART. 4.

(Norme regolamentari).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con i Ministri della sanità, per gli affari sociali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine di cui all'articolo 3, l'istituzione del consiglio nazionale dell'ordine ed i relativi procedimenti elettorali.

ART. 5.

(Norme transitorie).

1. Gli attestati rilasciati da scuole regionali, comunali, del Servizio sanitario nazionale o equiparate di durata almeno biennale, per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado sono equiparati ai diplomi

universitari di educatore professionale di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. Il personale assunto con la qualifica di educatore professionale o titolo equipollente da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è iscritto direttamente all'albo professionale di cui all'articolo 3.

3. Ai fini della prosecuzione degli studi universitari gli educatori professionali iscritti all'albo di cui all'articolo 3 devono superare un esame di convalida del titolo precedentemente acquisito presso scuole regionali, comunali o del Servizio sanitario nazionale, di durata almeno biennale, per l'accesso alle quali era richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, individua gli istituti universitari presso i quali sono effettuati gli esami di convalida, nonché i tempi ed i modi per l'effettuazione delle prove d'esame di cui al comma 3.